

FISCOPIÙ

La rottamazione bis 2018: ecco cosa fare entro il 15 maggio

di **Marco Ligrani**

Guide agli adempimenti del 06 aprile 2018

Dopo il bilancio positivo dello scorso anno, il Legislatore ha riproposto la sanatoria dei carichi pendenti con l'agente della riscossione, estendendola anche a quelli del 2017 fino a settembre, ma non sono solo questi a poter essere definiti con la nuova sanatoria.

Sono stati, innanzitutto, riammessi quelli che rientravano nella prima versione, ma per i quali non era stata presentata la domanda (entro il 21 aprile 2017).

Inoltre, sarà possibile recuperare i vecchi ruoli, oggetto di una precedente dilazione non interamente saldata al 31 dicembre 2016, che, per questo, erano rimasti esclusi dalla prima versione della sanatoria.

Vediamo, dunque, quali sono gli step per aderire alla rottamazione bis, con scadenza 15 maggio.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. I ruoli ammessi alla nuova sanatoria - 3. La condizione per l'accesso alla rottamazione bis, per i vecchi ruoli in rateazione - 4. Il risparmio derivante della rottamazione e il suo perfezionamento - 5. Il termine per l'adesione e gli effetti della presentazione della domanda - 6. Il modello DA 2000/17 - 7. Le modalità di pagamento delle somme - 8. Il modello DA-S - 9. L'impegno alla rinuncia ai giudizi in corso - 10. L'iter della procedura - 11. La rottamazione bis e i rapporti con le precedenti e nuove dilazioni

1. Introduzione

L'[art. 1](#), D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito, con modificazioni, dalla [Legge 4 dicembre 2017 n. 172](#)), recante “**Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**”, ha esteso la possibilità di definire, in maniera agevolata, le pendenze con l’Agente della riscossione, riaprendo i termini della precedente sanatoria, ma solo in due ipotesi particolari.

Inoltre, la nuova opportunità consente di aderire all’agevolazione anche per i ruoli del 2017, purchè affidati all’Agente della riscossione entro il 30 settembre dello scorso anno.

Dal punto di vista sistematico, la nuova norma, intitolata “**Estensione della definizione agevolata dei carichi**”, fa espresso riferimento all'[art. 6](#) del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 contenente la prima versione della sanatoria e si inserisce, pertanto, nel solco della definizione precedente.

2. I ruoli ammessi alla nuova sanatoria

Come previsto dal quarto comma della norma, possono, innanzitutto, formare oggetto di definizione agevolata e, pertanto, essere estinti, in base a quanto previsto dalla prima versione della rottamazione (di cui all'[art. 6](#), D.L. n. 193/2016), i debiti relativi ai “**nuovi**” carichi affidati agli agenti della riscossione **nel 2017**, purchè **entro il 30 settembre** dello scorso anno.

Non solo questi, tuttavia, formano oggetto della nuova disposizione.

Infatti, possono rientrarvi anche quelli affidati **dal 2000 al 2016** e, pertanto, già rientranti nel perimetro della precedente sanatoria, ma solo in **due ipotesi** tassative:

- innanzitutto, nell’ipotesi in cui i ruoli **non siano stati inclusi** in una precedente domanda di adesione presentata ai sensi della **prima rottamazione 2016**;
- inoltre, nell’ipotesi in cui, pur essendo stati inclusi in una precedente domanda di rottamazione 2016, **non vi siano stati ammessi** (e, pertanto, abbiano formato oggetto di un provvedimento di diniego espresso da parte dell’agente della riscossione), in quanto già compresi in **piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016** ma le cui **rate scadute al 31 dicembre 2016 non siano state interamente pagate**.

Volendo riepilogare, dunque, possono formare oggetto di domanda di adesione alla rottamazione *bis*:

data del ruolo (affidamento)	adesione alla rottamazione <i>bis</i>
2017 (entro il 30 settembre)	SI
2000 – 2016 non oggetto della prima rottamazione	SI
2000 – 2016 già oggetto della prima rottamazione	SI ma solo se esclusi per mancato pagamento della rate scadute al 31 dicembre 2016

Sotto il profilo giuridico, infine, il perfezionamento della definizione agevolata comporta l’**estinzione** del debito, come previsto espressamente dalla norma, rientrando la fattispecie nell’ipotesi generale dell’estinzione per adempimento (di cui agli artt. [1218](#) e seguenti del codice civile).

3. La condizione per l’accesso alla rottamazione bis, per i vecchi ruoli in rateazione

L'accesso alla **nuova rottamazione** per i **ruoli 2000 – 2016** non in regola con una precedente dilazione – e, per questo, esclusi dalla prima rottamazione – è rappresentato dal **versamento, entro luglio**, di tutte le **rate pregresse**.

È quanto previsto, espressamente, dall'ottavo comma della norma, la quale, infatti, dispone che l'ammontare delle rate non pagate dev'essere – necessariamente – versato **entro il prossimo 31 luglio**, a pena di improcedibilità della domanda. Come previsto sempre dalla norma, sarà l'agente della riscossione a comunicare tale importo entro il 30 giugno.

Una volta proceduto al pagamento del residuo, il debitore potrà procedere al pagamento delle nuove rate, il cui ammontare verrà comunicato entro il 30 settembre.

4. Il risparmio derivante della rottamazione e il suo perfezionamento

Identicamente rispetto alla prima versione, anche la rottamazione *bis* consente di ottenere l'annullamento **delle sanzioni e degli interessi di mora** (oltre ai compensi della riscossione), a fronte del pagamento, integrale e tempestivo, della sorte capitale, iscritta a ruolo.

Sotto tale profilo, infatti, la nuova norma si limita a richiamare la precedente, che, pertanto, resta immutata avuto riguardo all'oggetto della definizione e ai suoi effetti.

Sono ammesse alla definizione agevolata anche le contravvenzioni al codice della strada, ma - in questi casi - la sanzione, che è rappresentata dalla stessa multa, dev'essere pagata, potendo beneficiare del solo sconto sugli interessi di mora.

Quanto al **perfezionamento**, l'[art. 6](#), c. 4, D.L. n. 193/2016 prevede espressamente che, in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell'unica ovvero della prima rata, la definizione non produce effetti: pertanto, ai fini del perfezionamento della procedura, *rectius* dell'efficacia della stessa, rileva esclusivamente il **corretto pagamento delle somme**, nell'ammontare esatto e alle scadenze comunicate dall'agente della riscossione.

5. Il termine per l'adesione e gli effetti della presentazione della domanda

Ai sensi del quinto comma della disposizione, la scadenza per la presentazione della domanda di definizione agevolata è fissata al **15 maggio**.

A seguito della presentazione della domanda, sono *ex lege* **sospesi gli eventuali pagamenti rateali** in essere fino al pagamento della prima o unica rata e per tutta la durata della nuova definizione: è quanto previsto dal decimo comma della norma, in base al quale, a seguito della presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è – appunto - sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

Inoltre, come previsto dallo stesso comma, la presentazione della domanda comporta l'automatica **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi che ne sono inclusi.

Infine, esattamente come accadeva con riferimento alla prima versione della norma, la presentazione della domanda **inibisce l'avviso di nuove azioni esecutive** da parte dell'agente della riscossione. Pertanto, come previsto dal quinto comma del precedente articolo 6, l'agente della riscossione, relativamente ai carichi inseriti nell'istanza, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, l'agente non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata

istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

In caso di pignoramento presso terzi, tuttavia, nella prassi la presentazione della domanda comporta la riduzione del *quantum* pignorato alla somma complessivamente dovuta per la rottamazione, nonostante la prosecuzione dell'attività di recupero coattivo.

6. Il modello DA 2000/17

La modulistica è quella presente sul sito dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (ovvero degli altri agenti della riscossione a livello locale).

Il **modello DA 2000/17** riguarda i ruoli affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, e mantiene la medesima struttura di quello relativo alla precedente rottamazione.

Nella prima parte del modello, vanno indicati:

1. i **dati anagrafici** del dichiarante (debitore),
2. lo **status** giuridico (in proprio, ovvero per conto di altri),
3. l'**elezione di domicilio**, ai fini della procedura:

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 SETTEMBRE 2017
(Art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
a..... (Prov.....) codice fiscale.....
 in proprio (persone fisiche);
 in qualità di.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)
del/della.....
codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:
Comune.....(Prov.....), via/piazza.....
CAP.....telefono.....presso (indicare eventuale domiciliatario).....
OPPURE
alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

Successivamente, il debitore dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata 2017, indicando **le cartelle o gli avvisi** nei quali essi sono contenuti:

- allegandovi un apposito elenco, predisposto a parte, oppure
- compilando il prospetto dedicato:

DICHIARA²

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, affidati all'Agente della riscossione³ **dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017**:

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi⁴ che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure

contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi⁴:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

7. Le modalità di pagamento delle somme

Dopo avere indicato gli estremi dell'istante e i ruoli che si intendono rottamare, occorre optare per la **modalità di pagamento**, che varia a seconda della data del ruolo:

- per i **ruoli 2000 – 2016**, si potrà pagare in un'**unica soluzione a ottobre** (come precisato sul modello), ovvero in un numero massimo di **3 rate** con scadenza **ottobre** (40%), **novembre** (40%) e **febbraio** 2019 (20%);
- per i **ruoli 2017**, sarà possibile pagare in un'**unica soluzione a luglio** 2018 (come precisato sempre sul modello), ovvero in un numero massimo di **5 rate** con scadenza **luglio** (20%), **settembre** (20%), **ottobre** (20%), **novembre** (20%) e **febbraio** 2019 (20%):

scadenze di pagamento	ruoli 2000 - 2016	ruoli 2017
unica soluzione	ottobre 2018	luglio 2018
pagamento rateale	ottobre 2018 (40%) – novembre 2018 (40%) febbraio 2019 (20%)	luglio – settembre – ottobre - novembre 2018 febbraio 2019 (20% x 5)

In caso di pagamento dilazionato, le rate verranno maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale. Questa la sezione del modello:

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità⁵:

UNICA SOLUZIONE⁵

oppure

NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA PER LA SPECIFICA TIPOLOGIA DI CARICO⁵

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate maggiore di uno e minore di quelle massime previste per la specifica tipologia di carico).

ATTENZIONE:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione.

Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore al massimo previsto,⁶ il pagamento si intende comunque richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla specifica tipologia di carico⁶.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi nella misura prevista dalla legge⁷. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate, la definizione non produce effetti.

Il modello può essere presentato direttamente agli **sportelli** dell'esattore o, in alternativa, **a mezzo p.e.c.**, utilizzando gli indirizzi delle Direzioni regionali riportati sul modello. Infine, la presentazione della domanda di definizione agevolata può avvenire anche utilizzando il **programma "Fai D.A. te"** messo a disposizione degli utenti sul sito **agenziaentrateriscossione.gov.it**.

8. Il modello DA-S

Accanto a quello "standard", anche in questa riproposizione della rottamazione è previsto un modello ad hoc per le pendenze interessate da procedure di **sovraindebitamento**, che si differenzia dal primo per l'indicazione dei relativi dati identificativi.

È l'ipotesi dell'**accordo** o del **piano del consumatore**, ai sensi dell'[art. 6](#), D.L. n. 193/2016, con riferimento ai quali occorre indicare gli estremi della procedura (data e luogo di presentazione, unitamente alla data di notifica all'agente della riscossione), ai fini dell'esame della domanda:

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, affidati all'Agente della riscossione³ dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 **oggetto della proposta di accordo o di piano del consumatore** presentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge n. 3/2012 in data.....presso il Tribunale.....e notificata all'Agente della riscossione per la provincia diin data.....

9. L'impegno alla rinuncia ai giudizi in corso

Rimane immutata, rispetto alla prima versione della rottamazione, la dichiarazione relativa agli eventuali giudizi in corso.

Sotto tale profilo, infatti, l'[art. 1](#), D.L. n. 148/2017 nulla prevede e, pertanto, resta applicabile la medesima disciplina contenuta nell'art. 6 D.L. n. 193/2016, in base alla quale il debitore indica, sulla domanda, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (comma 2).

Anche il nuovo modello DA 2000/17, dunque, riporta la stessa sezione:

DICHIARA INOLTRE

- che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione
oppure
- che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Sono ben note le problematiche relative al contenuto di tale dichiarazione, alla sua efficacia vincolante e, soprattutto, agli effetti della stessa sul piano processuale.

A riguardo, la stessa Agenzia delle entrate, rispondendo ai numerosi quesiti posti anche di recente, ha confermato che l'impegno alla rinuncia, contenuto sul modello, **non equivale alla rinuncia processuale, prevista dall'[art. 44](#) del D. Lgs. n. 546/1992**; ma, ciò che più rileva, è che il contribuente – e, per egli, il difensore – che abbia in corso una procedura di rottamazione, avrà interesse a rinunciare al ricorso solo al termine del pagamento – integrale e tempestivo – delle somme.

Diversamente, infatti, avrebbe perso ogni tutela sul piano processuale, avendo già rinunciato al ricorso, senza avere ottenuto gli effetti della sanatoria, ossia l'annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Pertanto, dopo avere presentato al domanda, il contribuente - ovvero il suo difensore - avrà l'onere di depositare nel fascicolo processuale una **rinuncia ad hoc**, controfirmata dalla controparte processuale ai fini della compensazione delle spese.

Quanto ai tempi, sarà, dunque, opportuno **evitare di presentare la rinuncia prima del pagamento integrale delle somme**, poichè il perfezionamento dell'adesione si verifica solo all'atto del pagamento

dell'ultima rata e sarà solo allora che si avrà certezza del beneficio.

10. L'iter della procedura

Ai sensi del settimo comma della nuova disposizione, l'agente della riscossione, che ha comunicato, entro il 31 marzo, l'esistenza di eventuali carichi rottamabili ancora sconosciuti ai contribuenti (in quanto non notificate le relative cartelle), **entro il 30 giugno 2018** comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e delle scadenze.

Come anticipato, limitatamente ai carichi 2000-2016 riammessi alla procedura (in quanto compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i quali non risultano pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016, ovvero perché non inseriti in una precedente domanda di rottamazione 2016), l'agente della riscossione comunica al debitore:

- entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- entro il 30 settembre 2018, il totale dovuto, le eventuali rate e le scadenze.

11. La rottamazione bis e i rapporti con le precedenti e nuove dilazioni

Come precisato dall'Agenzia delle entrate – riscossione, nel caso in cui si abbandoni la rottamazione **non sarà più possibile ottenere una nuova dilazione del debito**.

Fanno eccezione i ruoli per i quali, alla data di presentazione della domanda, non erano ancora decorsi **60 giorni** dalla notifica delle cartelle (ovvero dell'avviso di accertamento esecutivo, o avviso di addebito dell'INPS) e per quelli non ancora notificati.

Inoltre, a differenza della prima versione, quella attuale – per i **nuovi ruoli dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 - non impone il pagamento delle rate residue** di una precedente dilazione ordinaria; per questo, l'obbligo di pagamento (entro il 31 luglio) delle rate scadute al 31 dicembre 2016, attiene esclusivamente ai “vecchi” ruoli 2000 – 2016, per i quali si voglia essere rimessi in corsa.

È quanto previsto dal comma 10 - *bis* della norma, in base al quale, in deroga alle disposizioni dell'art. 6, c. 8, D.L. n. 193/2016, la facoltà di definizione dei carichi 2017 può essere esercitata, senza che risultino adempiti versamenti relativi ai piani rateali in essere.